

Pubblicato il 31/05/2022

Sent. n. 7085/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15253 del 2016, proposto da [omissis] in qualità di legale rappresentante pro tempore [omissis], rappresentato e difeso dagli avvocati Costanza Acciai, Sara De Angelis, con domicilio eletto presso lo studio Costanza Acciai in Roma, via Nicola Ricciotti, 11, come da procura in atti;
contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Siracusa, domiciliata elettivamente con questi in Roma, via Tempio di Giove, 21, com da procura in atti;

per l'annullamento

della d.d. rep. [omissis] con la quale si disponeva il divieto di prosecuzione dell'attività di somministrazione alimenti e bevande nell'immobile sito in via [omissis].

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2022 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. – Con ricorso notificato e depositato il 23 dicembre 2016 la [omissis] ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa misura cautelare, il provvedimento in epigrafe, con il quale Roma Capitale ha negato alla ricorrente la prosecuzione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta in forza di SCIA presentata il [omissis] in [omissis], all'interno di due locali che la ricorrente aveva provveduto ad accorpare tra di loro.

2. – Il provvedimento gravato è stato emesso in quanto, a seguito di sopralluoghi della competente Direzione tecnica comunale, era stata constatata la difformità dalla normativa in materia igienico-sanitaria dei locali in cui ha sede l'esercizio in ragione del mancato allaccio alla fognatura, della irregolare altezza dei locali stessi e della loro mancanza di certificato di agibilità; la motivazione ha dato atto della sopravvenuta ricorrenza dei primi due requisiti, ma non del terzo, ed in ragione di tanto ha disposto la chiusura dell'esercizio.

3. – Con un unico motivo di gravame, quindi, la ricorrente contesta la mancanza di tale presupposto, assumendo che la certificazione di agibilità sarebbe stata trasmessa dalla ricorrente all'Amministrazione in data precedente al provvedimento impugnato.

4. – Roma Capitale si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

La ricorrente non ha depositato memorie.

Con ordinanza n. 344\2017 è stata respinta l'istanza cautelare proposta dalla ricorrente.

5. – Alla pubblica udienza del 5 aprile 2022 il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

1. – Il ricorso è infondato, e va respinto.

Ed invero, il provvedimento gravato è stato emesso in data 3 dicembre 2016.

Non si rinvencono in atti risultanze di un deposito presso gli Uffici competenti, antecedente a tale data, del certificato di agibilità dei locali in cui la ricorrente esercita l'attività commerciale in questione.

Va dunque confermato quanto affermato dalla Sezione già in sede cautelare, atteso che “la documentazione esibita in giudizio dalla ricorrente, ove anche ritenuta idonea ad attestare l'agibilità dei locali a seguito della esecuzione dei lavori di adeguamento dei locali al fine dell'ottemperamento delle richieste relative ai requisiti igienico sanitari, risulta comunque formata in date 12 e 16 dicembre 2016, ovvero in epoca successiva alla presentazione della Scia ed all'adozione del provvedimento impugnato il cui scrutinio, tempus regit actum, appare pertanto resistere ai rubricati vizi”.

E' infatti noto che per consolidata giurisprudenza (v. ad esempio Consiglio di Stato, sez. II , 21/06/2021 , n. 4759), la legittimità di un atto amministrativo va accertata con riguardo allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, secondo il principio del tempus regit actum.

2. –Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 (mille\00) oltre oneri riflessi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Roberta Cicchese, Consigliere

Achille Sinatra, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Achille Sinatra

IL PRESIDENTE

Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO